

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1475 DELLA COMMISSIONE****del 6 settembre 2022****recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 133 e l'articolo 143, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/2115 istituisce un nuovo quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) al fine di migliorare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione stabiliti nel trattato. Tale regolamento specifica ulteriormente gli obiettivi dell'Unione che devono essere conseguiti dalla PAC e definisce i tipi di interventi e i requisiti comuni dell'Unione applicabili agli Stati membri, garantendo loro nel contempo flessibilità nella progettazione degli interventi da indicare nei propri piani strategici della PAC.
- (2) L'articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115 prevede l'istituzione di un quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione per consentire la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani strategici della PAC.
- (3) Nell'ambito del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione, a norma dell'articolo 140 del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri devono valutare i propri piani strategici della PAC durante l'attuazione ed ex post e devono redigere un piano di valutazione. A tal fine è necessario stabilire norme chiare e comuni sulla valutazione dei piani strategici della PAC e sul contenuto dei piani di valutazione. È inoltre opportuno fornire assistenza tecnica agli Stati membri e ai portatori di interessi pertinenti.
- (4) A norma dell'articolo 124, paragrafo 3, lettera d), e dell'articolo 124, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115, il comitato di monitoraggio deve esaminare i progressi compiuti nello svolgimento delle valutazioni e delle sintesi delle valutazioni nonché l'eventuale seguito dato ai risultati, e deve fornire il proprio parere sul piano di valutazione e sulle modifiche dello stesso. È opportuno stabilire che gli Stati membri condividano con la Commissione le informazioni sulle attività di valutazione e sui risultati, compresi i risultati dell'esame svolto dal comitato di monitoraggio, in quanto la comunicazione di tali informazioni è necessaria per consentire alla Commissione di effettuare il monitoraggio e la valutazione della PAC di cui all'articolo 141 di tale regolamento.
- (5) A norma dell'articolo 131 e dell'articolo 140, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri devono assicurare la disponibilità dei dati per il monitoraggio e la valutazione. A tal fine è necessario stabilire alcune norme comuni.
- (6) A norma dell'articolo 143 del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni disponibili, necessarie per consentirle di svolgere il monitoraggio e la valutazione della PAC. In particolare, tali informazioni consentiranno alla Commissione di monitorare l'attuazione delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (norme BCAA), di cui all'allegato III di tale regolamento, degli interventi in alcuni settori di cui al titolo III, capo III, di tale regolamento, nonché i gruppi

<sup>(1)</sup> GUL 435 del 6.12.2021, pag. 1.

d'azione locale (GAL) e le loro attività per Leader ai sensi dell'articolo 3, punto 15, di tale regolamento. Consentiranno inoltre alla Commissione di svolgere le valutazioni dei piani strategici della PAC. Per quanto riguarda i dati sui gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (PEI), di cui all'articolo 127, paragrafo 3, di tale regolamento, le informazioni raccolte potenzieranno i collegamenti in rete tra i promotori dei progetti e la diffusione dei risultati. A tal fine è necessario stabilire norme chiare e comuni sulle informazioni che gli Stati membri devono comunicare.

- (7) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115. Ai fini della comunicazione dei dati disaggregati per intervento di cui al presente regolamento, si dovrebbe tener conto di tali norme.
- (8) Poiché è necessario che gli Stati membri dispongano di norme relative alle informazioni da comunicare alla Commissione per elaborare gli opportuni strumenti informatici e istituire i sistemi di raccolta dei dati prima dell'avvio dell'attuazione dei piani strategici della PAC, il 1° gennaio 2023, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## TITOLO I

### VALUTAZIONE DEI PIANI STRATEGICI DELLA PAC

#### Articolo 1

#### **Verifica dei criteri di valutazione**

1. Al momento di valutare i loro piani strategici della PAC, gli Stati membri definiscono le questioni inerenti alla valutazione e i fattori di successo per verificare i criteri di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza, della rilevanza, della coerenza, del valore aggiunto a livello di Unione, di cui all'articolo 140, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115.
2. Per valutare l'efficacia dei loro piani strategici della PAC, gli Stati membri utilizzano gli elementi chiave di valutazione di cui all'allegato I del presente regolamento, conformemente alla logica di intervento dei piani strategici della PAC e, se pertinenti per i loro piani strategici della PAC, i fattori di successo raccomandati esposti in tale allegato.
3. Per valutare l'efficienza dei loro piani strategici della PAC, gli Stati membri verificano se gli effetti o i benefici dei piani strategici della PAC siano stati conseguiti a un costo ragionevole e valutano la semplificazione sia per i beneficiari che per l'amministrazione, con particolare attenzione ai costi amministrativi e all'uso di strumenti digitali e satelliti.

#### Articolo 2

#### **Valutazioni dei piani strategici della PAC durante il periodo di attuazione**

Gli Stati membri svolgono le valutazioni dei loro piani strategici della PAC durante il periodo di attuazione, di cui all'articolo 140, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 nel modo seguente:

---

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 486).

- a) gli Stati membri pianificano le valutazioni degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115, perseguiti nei loro piani strategici della PAC, conformemente alla logica d'intervento del piano strategico della PAC, per obiettivo o tramite valutazioni globali estese a diversi obiettivi, oppure forniscono una giustificazione del motivo per cui un obiettivo specifico non è stato valutato durante il periodo di attuazione;
- b) gli Stati membri valutano i loro piani strategici della PAC utilizzando i criteri di valutazione pertinenti e valutano l'impatto dei loro piani strategici della PAC tenendo conto della portata, della tipologia e della diffusione degli interventi del piano strategico della PAC;
- c) se del caso, gli Stati membri tengono conto dell'ambito di applicazione territoriale degli interventi, in particolare per gli interventi che non sono attuati a livello nazionale, bensì a livello regionale o locale;
- d) se del caso, sulla base delle esigenze di valutazione degli Stati membri, e tenendo conto della logica di intervento e dell'attuazione del piano strategico della PAC, gli Stati membri valutano altresì interventi specifici o argomenti dei piani strategici della PAC, come l'architettura ambientale e climatica di cui all'articolo 109, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, il valore aggiunto di Leader, definito all'articolo 3, punto 15, di tale regolamento, le reti della PAC di cui all'articolo 126 di tale regolamento o il sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS), definito all'articolo 3, punto 9, di tale regolamento;
- e) gli Stati membri svolgono le valutazioni in tempo utile per essere in grado di preparare il periodo successivo del piano strategico della PAC. Se del caso, gli Stati membri utilizzano anche i dati del periodo di programmazione precedente.

#### *Articolo 3*

### **Valutazioni ex post dei piani strategici della PAC**

1. Le valutazioni ex post di cui all'articolo 140, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 contengono una valutazione globale dei piani strategici della PAC e della loro attuazione.
2. Le valutazioni ex post includono la valutazione dei piani strategici della PAC e della loro attuazione sulla base di ciascuno dei criteri di valutazione, ossia efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza, valore aggiunto a livello di Unione e incidenza, di cui all'articolo 140, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto al contributo che il piano strategico della PAC apporta al conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 5 di tale regolamento e degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento, che sono perseguiti dal piano strategico della PAC.
3. Dopo aver completato la valutazione ex post, gli Stati membri comunicano i risultati alla Commissione.

#### *Articolo 4*

### **Piano di valutazione**

1. Gli Stati membri redigono il piano di valutazione di cui all'articolo 140, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115, conformemente alla logica di intervento del piano strategico della PAC. Il piano di valutazione soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato II del presente regolamento.
2. Gli Stati membri individuano nel piano di valutazione i portatori di interessi pertinenti di cui tener conto al momento di pianificare le attività di valutazione e di rafforzamento delle capacità. Se del caso, gli Stati membri individuano portatori di interessi diversi dai membri del comitato di monitoraggio.

*Articolo 5***Relazioni sulle attività di valutazione e sui risultati**

Gli Stati membri condividono le informazioni relative alle attività di valutazione e ai risultati di cui all'articolo 124, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 124, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 con la Commissione dopo l'esame da parte del comitato di monitoraggio (compreso il risultato di tale esame), almeno un mese prima della riunione annuale di riesame di cui all'articolo 136 di tale regolamento.

*Articolo 6***Valutazione del contributo dei piani strategici della PAC**

1. Le valutazioni dei piani strategici della PAC si basano sui pertinenti indicatori comuni di output, di risultato, di impatto e di contesto di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115. Gli Stati membri analizzano gli effetti dei piani strategici della PAC sugli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento.
2. Gli Stati membri possono inoltre utilizzare nelle loro valutazioni indicatori specifici diversi da quelli di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 oppure qualsiasi altra informazione quantitativa e qualitativa per trarre conclusioni pertinenti sull'incidenza dei piani strategici della PAC.
3. Se gli indicatori di risultato comuni sono espressi in termini di percentuale o numero di unità pertinenti soggette a determinati interventi, gli Stati membri stimano gli esiti dei piani strategici della PAC utilizzando i potenziali effetti di tali interventi.
4. Al momento di valutare un intervento non collegato ad alcun indicatore di risultato, conformemente all'articolo 111, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri forniscono una solida valutazione di tale intervento in base alle informazioni pertinenti sugli esiti e gli effetti dell'intervento, in relazione agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento.
5. Gli Stati membri basano la propria valutazione del contributo dei piani strategici della PAC sullo sviluppo degli indicatori d'impatto di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115. Gli Stati membri quantificano il contributo dei piani strategici della PAC allo sviluppo almeno degli indicatori comuni d'impatto di cui all'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 7***Dati e assistenza tecnica per le valutazioni**

1. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di dati, affinché i valutatori possano adempiere i propri obblighi di monitoraggio e valutazione.
2. Per garantire la disponibilità di dati, gli Stati membri concludono gli accordi necessari con le unità statistiche nazionali e, se del caso, regionali, i centri di ricerca, le imprese e i fornitori di dati. Tali accordi tengono conto dell'ambito di applicazione territoriale pertinente per le valutazioni e comprendono l'uso statistico dei dati provenienti da registri amministrativi di cui all'articolo 143, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115.
3. Gli Stati membri individuano le esigenze di sostegno dei portatori di interessi e delle amministrazioni partecipanti all'attuazione e alla valutazione dei piani strategici della PAC a livello nazionale, regionale e locale, compresi i GAL di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, tenendo conto della diversa capacità delle istituzioni e dei portatori di interessi in termini di monitoraggio e valutazione.

---

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

4. Sulla base delle esigenze individuate gli Stati membri organizzano attività di sostegno, tra cui formazione, linee guida e altre eventuali attività di rafforzamento delle capacità, che dovranno essere attuate dalle reti nazionali della PAC di cui all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 o in collaborazione con esse.

5. La Commissione stabilisce con le autorità competenti degli Stati membri, i valutatori e gli altri portatori di interessi, sulla base delle loro esigenze di sostegno, un programma di lavoro annuale che dovrà essere attuato dalla rete europea della PAC di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 o in collaborazione con essa.

## TITOLO II

### DATI PER LO SVOLGIMENTO DEL MONITORAGGIO E DELLA VALUTAZIONE DEI PIANI STRATEGICI DELLA PAC

#### Articolo 8

##### **Portata dei dati che gli Stati membri devono fornire**

Conformemente agli articoli da 9 a 18, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni seguenti, necessarie per consentirle di svolgere il monitoraggio e la valutazione della PAC:

- a) dati disaggregati su interventi e beneficiari;
- b) la percentuale di prato permanente stabilita ogni anno ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione <sup>(4)</sup>;
- c) dati sugli interventi in alcuni settori di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115;
- d) dati sui gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115;
- e) dati sui GAL e sulle loro attività per Leader ai sensi dell'articolo 3, punto 15, del regolamento (UE) 2021/2115.

#### Articolo 9

##### **Dati disaggregati sugli interventi**

1. I dati disaggregati sugli interventi di cui all'articolo 8, lettera a), del presente regolamento riguardano tutti gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, compreso il pagamento specifico per il cotone di cui a tale capo, sezione 3, sottosezione 2, nonché tutti gli interventi per lo sviluppo rurale di cui al titolo III, capo IV, di tale regolamento, esclusi gli interventi per Leader di cui all'articolo 8, lettera e), del presente regolamento.

2. Gli Stati membri comunicano i dati disaggregati di cui al paragrafo 1 per esercizio finanziario agricolo, in base all'importo unitario, per ciascuna domanda di aiuto o domanda di pagamento di ciascun beneficiario. Tutte le operazioni effettuate durante l'intero esercizio finanziario agricolo saranno sommate.

3. L'allegato IV, punti 1, 2 e 3, stabilisce norme dettagliate sul contenuto dei dati disaggregati sugli interventi.

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 52).

*Articolo 10***Dati disaggregati sui beneficiari**

1. I dati disaggregati sui beneficiari di cui all'articolo 8, lettera a), del presente regolamento comprendono informazioni sugli agricoltori ai sensi dell'articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) 2021/2115 e sui beneficiari ai sensi dell'articolo 3, punto 13, di tale regolamento che ricevono un sostegno nell'ambito di interventi compresi nel sistema integrato di gestione e di controllo di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup> (il «sistema integrato»).
2. Gli Stati membri comunicano i dati disaggregati sui beneficiari per esercizio finanziario agricolo.
3. L'allegato IV, punto 4, stabilisce norme dettagliate sul contenuto dei dati disaggregati sui beneficiari.

*Articolo 11***Percentuale di prato permanente**

La percentuale di prato permanente di cui all'articolo 8, lettera b), del presente regolamento è comunicata al livello stabilito dagli Stati membri conformemente all'articolo 48, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/126.

*Articolo 12***Dati sugli interventi in alcuni settori**

1. I dati sugli interventi in alcuni settori di cui all'articolo 8, lettera c), del presente regolamento comprendono dati sugli interventi nei settori elencati all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115.
2. L'allegato V stabilisce norme dettagliate sul contenuto dei dati relativi agli interventi in tali settori.

*Articolo 13***Dati sui gruppi operativi del PEI**

1. I dati sui gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 8, lettera d), del presente regolamento comprendono informazioni sui progetti dei gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115.
2. L'allegato VI stabilisce norme dettagliate sul contenuto dei dati sui gruppi operativi del PEI.

*Articolo 14***Dati sui GAL e sulle loro attività per Leader**

1. I dati sui GAL e sulle loro attività per Leader di cui all'articolo 8, lettera e), del presente regolamento comprendono informazioni sugli interventi attuati sulla base dell'articolo 77, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115.
2. L'allegato VII stabilisce norme dettagliate sul contenuto dei dati relativi ai GAL e alle loro attività per Leader.

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).

*Articolo 15***Data e frequenza della trasmissione di dati**

1. A partire dall'anno di riferimento 2025 gli Stati membri comunicano i dati disaggregati su interventi e beneficiari di cui all'articolo 8, lettera a), ogni anno entro il 30 aprile dell'anno N in relazione agli interventi per i quali sono stati effettuati pagamenti nell'esercizio finanziario agricolo N – 1.

Nel 2024 gli Stati membri potranno comunicare i dati disaggregati sugli interventi, entro il 30 novembre 2024, in relazione agli interventi pagati nell'esercizio finanziario agricolo 2023. Se gli Stati membri non comunicano i dati disaggregati sugli interventi nel 2024, li comunicano nel 2025 conformemente al primo comma del presente paragrafo.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, i dati sui beneficiari relativi alla superficie dichiarata e al terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali sono comunicati, nell'anno N, in relazione agli interventi per i quali sono state presentate domande di pagamento nell'anno civile N – 2.

2. Gli Stati membri comunicano ogni anno la percentuale di prato permanente di cui all'articolo 8, lettera b), entro il 15 marzo dell'anno N in relazione alla superficie dichiarata nell'anno civile N – 1. Il primo anno di riferimento è il 2024.

3. Gli Stati membri comunicano ogni anno i dati sugli interventi in alcuni settori di cui all'articolo 8, lettera c), entro:

- a) il 15 giugno dell'anno N in relazione ai dati dell'anno civile N – 1 di cui all'allegato V, punto 1, punto 2, lettere a) e c), e punti da 3 a 7;
- b) il 31 gennaio dell'anno N in relazione ai dati dell'anno civile N di cui all'allegato V, punto 2, lettera b);
- c) il 15 giugno dell'anno N in relazione ai dati dell'esercizio finanziario N – 1 di cui all'allegato V, punti da 8 a 10.

Il primo anno di riferimento è il 2023 per i dati di cui all'allegato V, punto 1 e punto 2, lettera b); il 2024 per i dati di cui allo stesso allegato, punto 2, lettere a) e c), e punti da 3 a 7; il 2025 per i dati di cui allo stesso allegato, punti da 8 a 10.

In deroga al primo e al secondo comma del presente paragrafo, per il settore dell'apicoltura si applicano le condizioni seguenti:

- a) gli Stati membri comunicano ogni due anni i dati di cui all'allegato V, punti 5 e 6;
- b) i dati di cui all'allegato V, punto 5, riguardano l'anno civile precedente all'anno di riferimento;
- c) i dati di cui all'allegato V, punto 6, riguardano i due anni civili precedenti all'anno di riferimento;
- d) il primo anno di riferimento è il 2023 per i dati di cui all'allegato V, punti 4, 5 e 6; il 2024 per lo stesso allegato, punto 9. Nel 2023 i dati di cui all'allegato V, punti 5 e 6, possono essere comunicati entro il 15 settembre.

4. Gli Stati membri comunicano i dati sui gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 8, lettera d), non appena il progetto del gruppo operativo viene approvato, a partire dal 2023.

5. Gli Stati membri comunicano i dati sui GAL e sulle loro attività per Leader di cui all'articolo 8, lettera e), come segue:

- a) entro il 30 aprile 2026 in relazione alle operazioni pagate negli esercizi finanziari dal 2023 al 2025, cumulativamente; nonché
- b) entro il 30 aprile 2030 in relazione alle operazioni pagate negli esercizi finanziari dal 2023 al 2029, cumulativamente.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, i dati relativi alle variabili dei GAL di cui all'allegato VII, punto 1, sono comunicati entro il 30 aprile dell'anno N per i GAL selezionati entro il 31 dicembre dell'anno N – 1.

## Articolo 16

### Trasferimento dei dati

1. I dati di cui all'articolo 8, lettere a), b), d) ed e), sono trasferiti alla Commissione tramite il sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021», per il quale le responsabilità della Commissione e degli Stati membri sono definite nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione <sup>(6)</sup>.

I dati di cui all'articolo 8, lettera c), sono trasferiti alla Commissione mediante il sistema basato sulla tecnologia dell'informazione messo a disposizione dalla Commissione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione <sup>(7)</sup>.

2. Per i dati disaggregati su interventi e beneficiari da comunicare ai sensi dell'articolo 8, lettera a), del presente regolamento, l'organismo pagatore di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2116 oppure, qualora siano riconosciuti più organismi pagatori in uno Stato membro, l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10 di tale regolamento, trasferiscono i dati alla Commissione.

3. Per la percentuale di prato permanente i dati da comunicare ai sensi dell'articolo 8, lettera b), sono trasferiti dall'organismo pagatore o dall'organismo di coordinamento.

4. Per i dati sugli interventi in alcuni settori da comunicare ai sensi dell'articolo 8, lettera c), i dati sui gruppi operativi del PEI da comunicare ai sensi dell'articolo 8, lettera d), e i dati sui GAL e sulle loro attività per Leader da comunicare ai sensi dell'articolo 8, lettera e), i dati possono essere trasferiti dagli Stati membri o da qualsiasi soggetto autorizzato dagli Stati membri.

## Articolo 17

### Corretta compilazione dei dati

Gli Stati membri assicurano che i dati per il monitoraggio e la valutazione di cui all'articolo 8 siano completi e coerenti, e che il loro contenuto sia registrato e presentato conformemente ai requisiti indicati negli allegati da IV a VII. A tal fine gli Stati membri svolgono controlli computerizzati.

## Articolo 18

### Controlli sui dati e correzione dei dati

1. Gli Stati membri sono responsabili delle correzioni di errori materiali o evidenti oppure di errori di natura puramente redazionale per i dati di cui all'articolo 8.

2. In caso di presentazione di dati erronei o di problemi verificatisi nel trasferimento dei dati, gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione e correggono i dati.

3. Fatti salvi i controlli svolti dagli Stati membri, la Commissione può svolgere controlli per verificare se gli Stati membri abbiano fornito dati correttamente compilati e coerenti. Qualora siano presentati dati erronei, la Commissione può chiedere agli Stati membri di correggere i dati forniti.

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 463).

<sup>(7)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).



*Articolo 19***Uso dei dati**

La Commissione non divulga né utilizza i dati personali ottenuti conformemente al presente regolamento per scopi diversi dall'adempimento delle proprie responsabilità nel contesto del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione a norma del titolo VII, capo I, del regolamento (UE) 2021/2115, e del monitoraggio e della valutazione della PAC a norma dell'articolo 143 di tale regolamento.

## TITOLO III

**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 20***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO I

ELEMENTI CHIAVE DI VALUTAZIONE E FATTORI DI SUCCESSO RACCOMANDATI  
DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

Obiettivo	Elementi chiave da valutare	Fattori di successo raccomandati
Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché per garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione	<u>Reddito agricolo sufficiente</u> Per reddito agricolo sufficiente si intende non solo un reddito stabile ma anche un reddito equamente distribuito.	Il livello del reddito agricolo nelle aziende agricole sovvenzionate sta aumentando o almeno è stabile, e le disparità tra aziende agricole e rispetto ad altri settori economici si stanno riducendo, tenendo conto delle tendenze economiche generali.
	<u>Resilienza</u> La resilienza comprende il sostegno agli agricoltori per far fronte a potenziali rischi e a limitazioni specifiche che possono costringerli a interrompere l'attività agricola.	Il sostegno al reddito è distribuito agli agricoltori che più ne hanno bisogno.
Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione	<u>Migliore orientamento al mercato</u> Sulla base della bilancia commerciale agroalimentare (importazioni-esportazioni).	Il commercio agroalimentare è in aumento.
	<u>Competitività delle aziende agricole</u> Sulla base di un incremento della produttività del capitale, della manodopera e dei terreni per mezzo dell'innovazione.	La produttività nelle aziende agricole sovvenzionate è in aumento.
Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore	<u>Posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare</u> Integrazione degli agricoltori nella filiera agroalimentare e partecipazione a regimi di qualità e alla produzione biologica per incrementare il valore aggiunto.	La quota della produzione commercializzata nell'ambito dei regimi di qualità e della produzione biologica è in aumento. La quota della produzione commercializzata da organizzazioni di produttori (OP) e da altre forme di organizzazioni di agricoltori sovvenzionate è in aumento. Il valore aggiunto lordo per gli agricoltori partecipanti alle OP e ad altre forme di organizzazioni di agricoltori oppure a regimi di qualità e alla produzione biologica è in aumento.
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile	<u>Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici</u> Sulla base delle emissioni di gas a effetto serra e del sequestro del carbonio.	Le emissioni di gas a effetto serra in agricoltura sono in diminuzione. Il sequestro del carbonio organico nel suolo è in aumento o si mantiene stabile. La capacità di produzione di energia rinnovabile è in aumento.
	<u>Adattamento ai cambiamenti climatici</u> Sulla base della resilienza dell'agricoltura ai cambiamenti climatici.	La resilienza dell'agricoltura ai cambiamenti climatici è in aumento.
Promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche	<u>Gestione efficiente delle risorse naturali</u> Sulla base della conservazione o del miglioramento della qualità e della quantità delle risorse naturali grazie alla riduzione degli inquinanti e dello sfruttamento.	Le emissioni di ammoniaca in agricoltura, la dispersione dei nutrienti e l'erosione del suolo sono in diminuzione. Il bilancio dei nutrienti sui terreni agricoli è in miglioramento, riducendo così le perdite di nutrienti.

Obiettivo	Elementi chiave da valutare	Fattori di successo raccomandati
		La pressione sui bacini di acqua naturali è in diminuzione. L'uso di pesticidi chimici e i relativi rischi, così come l'uso di pesticidi più pericolosi, sono in diminuzione.
<i>Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi</i>	<u>Invertire il processo di perdita della biodiversità</u> Sulla base della biodiversità e degli habitat dei terreni agricoli o di altre superfici interessate da pratiche agricole o di silvicoltura.	La biodiversità connessa ai terreni agricoli è in miglioramento o almeno si arresta la perdita di biodiversità. La biodiversità nelle zone Natura 2000 interessate dall'agricoltura o dalla silvicoltura è in miglioramento o almeno si arresta la perdita di biodiversità. L'agrobiodiversità è in aumento.
	<u>Servizi ecosistemici</u> Sulla base degli elementi caratteristici del paesaggio che contribuiscono ai servizi ecosistemici ospitando le specie pertinenti (ad esempio tramite l'impollinazione e il controllo degli organismi nocivi), favorendo i processi biofisici (ad esempio tramite il controllo dell'erosione e il mantenimento della qualità dell'acqua) o promuovendo valori culturali (ad esempio il valore estetico).	Le tendenze degli impollinatori sono in miglioramento o almeno stabili. La superficie interessata da elementi caratteristici del paesaggio nei terreni agricoli è in aumento.
<i>Attrarre e sostenere i giovani agricoltori e altri nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali</i>	<u>Ricambio degli agricoltori</u> Sulla base del sostegno all'insediamento e alla continuità dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori.	Il numero dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori è in aumento.
	<u>Sviluppo delle aziende</u> Sulla base del sostegno alle start-up rurali e alla diversificazione delle aziende agricole.	Il numero delle aziende rurali è in aumento.
<i>Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile</i>	<u>Economia rurale sostenibile</u> Sulla base della crescita economica e della promozione dell'occupazione.	L'economia delle zone rurali è in crescita o almeno è stabile; il divario tra zone urbane e zone rurali è in diminuzione. Il tasso di occupazione nelle zone rurali è in miglioramento. L'attività economica collegata alla bioeconomia è in crescita. La silvicoltura sostenibile è in crescita.
	<u>Sviluppo locale</u> Fornitura di servizi e infrastrutture a livello locale.	I servizi e le infrastrutture a livello locale sono in miglioramento.
	<u>Parità di genere e inclusione sociale</u> Promozione della partecipazione delle donne all'agricoltura e all'economia, parità di reddito e riduzione della povertà.	L'occupazione e la partecipazione delle donne all'agricoltura sono in miglioramento. Il sostegno nell'ambito del piano strategico della PAC è distribuito in maniera più equa. La povertà rurale è in diminuzione.

Obiettivo	Elementi chiave da valutare	Fattori di successo raccomandati
<p>Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il benessere degli animali e il contrasto alle resistenze antimicrobiche</p>	<p><u>Qualità e sicurezza degli alimenti</u></p> <p>Sulla base della promozione dei regimi di qualità e del benessere degli animali e della lotta alla resistenza antimicrobica.</p>	<p>Il valore della produzione commercializzata nell'ambito di regimi di qualità è in aumento. Il benessere degli animali è in miglioramento e l'uso di antimicrobici è in diminuzione.</p>
<p>Ammodernamento del settore promuovendo e condividendo le conoscenze, l'innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo e nelle zone rurali e incoraggiandone la diffusione da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione</p>	<p><u>Il sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS) e la strategia digitale</u></p> <p>Sulla base del sostegno alle azioni strategiche AKIS, degli interventi correlati ad AKIS e della strategia digitale, nonché del loro impatto sulla diffusione dell'innovazione da parte degli agricoltori.</p>	<p>Un numero crescente di agricoltori partecipa a programmi di formazione e/o fa ricorso alla consulenza aziendale. Gli agricoltori modificano le pratiche agronomiche dopo aver partecipato a programmi di formazione e/o aver fatto ricorso alla consulenza aziendale. Un crescente numero di agricoltori fruisce del sostegno per le tecnologie agricole digitali tramite il piano strategico della PAC. La spesa del piano strategico della PAC destinata a sostenere la creazione dell'innovazione e della condivisione delle conoscenze è in aumento.</p>

## ALLEGATO II

**REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI STRUTTURA E DI CONTENUTO DEL PIANO DI VALUTAZIONE  
DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1**

## 1. Obiettivi ed esigenze

Indicazione degli obiettivi del piano di valutazione e delle esigenze legate alla valutazione, mirante a garantire lo svolgimento di attività di valutazione sufficienti e adeguate, in particolare per fornire le informazioni necessarie a orientare il programma, indirizzare il successivo periodo di programmazione delle politiche e assicurare la disponibilità dei dati necessari alla valutazione del piano strategico della PAC.

## 2. Governance e coordinamento

Breve descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione per il piano strategico della PAC, in cui si identificano i principali organismi coinvolti e le loro responsabilità.

## 3. Mappatura dei portatori di interessi

Breve descrizione dei portatori di interessi pertinenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e delle loro esigenze in materia di attività di valutazione e, se del caso, di rafforzamento delle capacità.

## 4. Calendario

Pianificazione indicativa delle valutazioni e degli studi di sostegno alla valutazione da svolgere durante il ciclo di programmazione (comprendente la motivazione delle scelte compiute), tra cui:

- a) le valutazioni del contributo dei piani strategici della PAC agli obiettivi della PAC, da svolgere durante l'attuazione del piano strategico della PAC;
- b) se del caso, le valutazioni di specifici temi di cui all'articolo 2, lettera e);
- c) studi di sostegno e altre attività di ricerca e analisi ai fini delle valutazioni.

## 5. Dati e informazioni

Breve descrizione degli accordi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, per assicurare la disponibilità dei dati a fini di monitoraggio e valutazione, comprendente l'identificazione delle principali fonti di dati da utilizzare, gli accordi istituzionali per la fornitura di dati e gli accordi per il controllo della qualità dei dati. Questa sezione dovrebbe comprendere l'individuazione delle lacune nei dati e delle azioni per porvi rimedio; occorre tra l'altro rendere operativi i sistemi di dati in modo tempestivo.

## 6. Comunicazione e seguito dato

Descrizione del modo in cui i risultati della valutazione saranno resi noti ai destinatari interessati, compresa una descrizione dei meccanismi posti in essere per dare seguito ai risultati della valutazione e utilizzarli.

## 7. Risorse, assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità

Descrizione delle risorse necessarie e previste ai fini dell'attuazione del piano di valutazione, compresa un'indicazione delle necessità in termini di capacità amministrative, dati, risorse finanziarie e mezzi informatici.

Descrizione dell'attuazione del sostegno del programma di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 4, comprese le attività di assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità svolte per garantire la completa attuazione del piano di valutazione nonché il sostegno previsto per i GAL ai fini della valutazione delle strategie di sviluppo locale.

---

## ALLEGATO III

## INDICATORI D'IMPATTO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 5

Codice dell'indicatore <sup>(1)</sup>	Denominazione dell'indicatore
I.2	Ridurre il divario di reddito: andamento del reddito agricolo rispetto all'economia nel suo complesso
I.3	Ridurre le fluttuazioni del reddito agricolo: andamento del reddito agricolo
I.4	Sostenere un reddito agricolo sufficiente: andamento dei livelli del reddito agricolo per tipo di attività agricola (rispetto alla media nel settore agricolo)
I.5	Contribuire all'equilibrio territoriale: andamento del reddito agricolo nelle zone soggette a vincoli naturali (rispetto alla media)
I.10	Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici: emissioni di gas serra provenienti dall'agricoltura
I.12	Aumentare l'energia sostenibile in agricoltura: produzione sostenibile di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali
I.14	Migliorare la qualità dell'aria: emissioni di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
I.15	Migliorare la qualità dell'acqua: bilancio lordo dei nutrienti nei terreni agricoli
I.26	Una PAC più equa: distribuzione del sostegno erogato dalla PAC

<sup>(1)</sup> Allegato I del regolamento (UE) 2021/2115.

## ALLEGATO IV

**NORME SUI DATI DISAGGREGATI SUGLI INTERVENTI E SUI BENEFICIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3, E ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3****Comunicazione dei dati disaggregati sugli interventi**

1. Nella comunicazione dei dati per il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui all'articolo 8, lettera a), del presente regolamento, gli Stati membri rispettano i metodi di calcolo degli indicatori di output e di risultato di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290, nonché i seguenti principi:
  - a) il valore dell'output generato da un intervento è comunicato tra le variabili di monitoraggio pertinenti, indicate al punto 2 del presente allegato;
  - b) il valore dell'output generato da un intervento è comunicato anche tra le variabili di risultato, indicate al punto 3 del presente allegato, per gli indicatori di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 selezionati dagli Stati membri nel proprio piano strategico della PAC («indicatori di risultato pertinenti»);
  - c) il valore dell'output che contribuisce al calcolo del numeratore degli indicatori di risultato è comunicato integralmente dal primo pagamento (esclusi gli anticipi di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera a), all'articolo 32, paragrafo 5, e all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116).
2. Gli Stati membri forniscono il seguente elenco di variabili di monitoraggio, per ciascun intervento a favore di ciascun beneficiario, conformemente alla progettazione specifica degli interventi e alla loro logica di intervento:
  - a) variabili di monitoraggio per comunicare le informazioni amministrative (da M010 a M040)
    - i) M010: codice organismo pagatore  
Questo campo contiene il codice unico dell'organismo pagatore. Corrisponde al dipartimento od organismo dedicato di uno Stato membro, responsabile della gestione e del controllo della spesa erogata dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
    - ii) M020: codice unico per domanda di aiuto o domanda di pagamento per un intervento  
Questo campo contiene il codice unico per domanda di aiuto per gli interventi coperti dal sistema integrato e per domanda di pagamento per gli altri interventi;
    - iii) M030: identificativo unico del beneficiario  
Questo campo contiene un identificativo unico del beneficiario per tutti i beneficiari della PAC, che è assegnato a ciascun richiedente a livello di Stato membro. L'identificativo unico del beneficiario non contiene informazioni personali. L'identificativo rimane immutato nel corso degli anni;
    - iv) M040: codice di bilancio  
Questo campo contiene le prime 25 cifre del codice di bilancio, che comprende la nomenclatura di bilancio, il tipo di intervento, il settore e il sottosettore, l'indicatore di output, l'intervento, l'importo unitario, la riduzione del tasso di pagamento o di partecipazione e l'anno civile;
  - b) variabili di monitoraggio per comunicare gli importi spesi (da M050 a M070)
    - i) M050: importo totale pagato (fondi UE)  
Questo campo contiene l'importo totale del sostegno del FEAGA e del FEASR pagato in euro per la domanda, per importo unitario;
    - ii) M060: spesa pubblica totale  
Questo campo contiene l'importo totale del sostegno pubblico pagato in euro per la domanda, per importo unitario, compreso il contributo nazionale ed esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 («finanziamenti nazionali integrativi»);

## iii) M070: totale dei finanziamenti nazionali integrativi

Questo campo contiene l'importo totale dei finanziamenti nazionali integrativi pagati in euro per la domanda; gli importi spesi di cui ai punti i), ii) e iii) sono comunicati in euro prima dell'applicazione di sanzioni e penali;

## c) variabili di monitoraggio per comunicare la superficie ammissibile e determinata (da M080 a M095)

## i) M080: numero di ettari di superficie ammissibile determinato prima dell'applicazione dei limiti, esclusi i terreni forestali

Questo campo contiene la superficie ammissibile (esclusi i terreni forestali) integrale determinata dopo i controlli e prima dell'applicazione del diritto all'aiuto o delle soglie massime;

## ii) M085: numero di ettari di superficie forestale ammissibile determinato prima dell'applicazione dei limiti

Questo campo contiene la superficie forestale ammissibile integrale determinata dopo i controlli e prima dell'applicazione del diritto all'aiuto o delle soglie massime;

## iii) M090: numero di ettari di superficie ammissibile esclusi i terreni forestali

Per gli interventi pagati in ettari, questo campo contiene la superficie ammissibile (esclusi i terreni forestali) integrale determinata dopo i controlli e dopo l'applicazione del diritto all'aiuto o delle soglie massime.

Per gli interventi sui terreni pagati in unità diverse dagli ettari, se del caso, contiene il numero di ettari (esclusi i terreni forestali) interessati dagli interventi;

## iv) M095: numero di ettari di superficie forestale ammissibile determinato dopo l'applicazione dei limiti

Questo campo contiene la superficie forestale ammissibile integrale determinata dopo i controlli e dopo l'applicazione del diritto all'aiuto o delle soglie massime.

Per gli interventi sui terreni forestali pagati in unità diverse dagli ettari, se del caso, contiene il numero di ettari interessati dagli interventi;

i valori di output di cui ai punti da i) a iv) sono sempre comunicati integralmente. Per gli interventi rientranti nel sistema integrato, l'output è comunicato integralmente nell'anno N in relazione agli interventi oggetto di domanda nell'anno N - 2;

## d) variabili di monitoraggio per comunicare le unità pagate (da M100 a M160)

## i) M100: numero di ettari di superficie ammissibile pagati

Questo campo contiene la superficie pagata, indipendentemente dalla natura della superficie (ossia terreni forestali oppure no);

## ii) M110: numero di capi di bestiame pagati

## iii) M120: numero di unità di bestiame adulto pagate

## iv) M130: numero di operazioni pagate

Questo campo contiene il numero di operazioni, come definite all'articolo 3, punto 4, del regolamento (UE) 2021/2115, sovvenzionate dalla PAC. Riguarda gli interventi pagati per operazione;

## v) M140: numero di aziende beneficiarie

Questo campo contiene il numero di aziende agricole che beneficiano del pertinente sostegno della PAC, quando questo è erogato sotto forma di somma forfettaria;

## vi) M150: numero di fondi di mutualizzazione pagati

Questo campo contiene informazioni sul numero di fondi di mutualizzazione, come definiti all'articolo 3, punto 11, del regolamento (UE) 2021/2115, interessati dal sostegno alla gestione del rischio di cui all'articolo 76 di tale regolamento;

## vii) M160: numero di altre unità pagate — unità di misura

## viii) M161: numero di altre unità pagate — output generato

I campi di cui ai punti vii) e viii) contengono informazioni sull'output generato da interventi basati su unità di misura diverse da quelle elencate ai punti da i) a vi). Per ciascuna altra unità pagata gli Stati membri comunicano in due campi separati l'unità di misura (M160) e l'output generato (M161);



i valori di output per le unità pagate dopo i controlli e dopo l'applicazione delle soglie massime di cui ai punti da i) a viii) sono comunicati come percentuale delle spese effettivamente pagate rispetto alla spesa totale impegnata per tale output nell'esercizio finanziario agricolo in questione. Nell'esercizio finanziario agricolo in cui è stato effettuato il pagamento finale, il valore dell'output corrisponde al saldo;

e) variabili di monitoraggio che comunicano se una condizione è soddisfatta (da M170 a M210)

i) M170: investimenti che comportino un aumento netto della superficie irrigata

Questo campo contiene informazioni sull'eventualità che l'intervento riguardi un investimento che comporti un aumento netto della superficie irrigata (compresi gli investimenti in nuovi impianti o infrastrutture di irrigazione e nella creazione o nell'ampliamento di un bacino) a norma dell'articolo 74, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2021/2115;

ii) M180: investimenti che comportino il miglioramento di impianti di irrigazione esistenti

Questo campo contiene informazioni sull'eventualità che l'intervento riguardi il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115;

iii) M190: investimenti nell'utilizzo di acque affinate

Questo campo contiene informazioni sull'eventualità che l'intervento riguardi un investimento per l'utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico, ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115;

iv) M200: investimenti nella banda larga

Questo campo contiene informazioni sull'eventualità che l'intervento intenda migliorare l'accesso alla banda larga

v) M210: investimenti nel biometano

Questo campo contiene informazioni sull'eventualità che l'intervento riguardi la capacità di produzione installata per il biometano.

3. Gli Stati membri indicano il contributo dei valori dell'output al numeratore dei pertinenti indicatori di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115, utilizzando le seguenti variabili di risultato:

a) variabili di risultato R001, R002, R003, R004, R005, R009, R010, R012, R013, R014, R015, R016, R017, R018, R019, R020, R021, R022, R023, R024, R025, R026, R027, R028, R029, R030, R031, R032, R033, R034, R035, R036, R037, R038, R039, R040, R041, R042, R043 e R044, che corrispondono rispettivamente agli indicatori di risultato R.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.9, R.10, R.12, R.13, R.14, R.15, R.16, R.17, R.18, R.19, R.20, R.21, R.22, R.23, R.24, R.25, R.26, R.27, R.28, R.29, R.30, R.31, R.32, R.33, R.34, R.35, R.36, R.37, R.38, R.39, R.40, R.41, R.42, R.43 e R.44

Questi campi contengono il valore dell'output generato integralmente da un'operazione per il calcolo degli indicatori specifici di risultato;

b) per la variabile di risultato R017, che contribuisce all'indicatore di risultato R.17 (terreni oggetto di imboschimento), gli Stati membri comunicano la ripartizione per il calcolo dell'indicatore di risultato, nel modo seguente:

i) R117: superficie oggetto di imboschimento;

ii) R217: superficie ripristinata;

iii) R317: superficie agroforestale;

iv) R417: impianto di elementi caratteristici del paesaggio boscosi

I campi ai punti i), ii) e iii) contengono la superficie sovvenzionata mentre questo campo contiene la superficie stimata, effettivamente impiantata con elementi caratteristici del paesaggio boscosi;

c) per la variabile di risultato R043, che contribuisce all'indicatore di risultato R.43 (limitazione dell'utilizzo di antimicrobici), gli Stati membri comunicano la ripartizione per il calcolo dell'indicatore di risultato per specie, nel modo seguente:

i) R143: numero di unità di bestiame adulto (suini);

ii) R243: numero di unità di bestiame adulto (bovini);

iii) R343: numero di unità di bestiame adulto (pollame);

- iv) R443: numero di unità di bestiame adulto (ovini e caprini);
- v) R543: numero di unità di bestiame adulto (altri animali);
- d) per la variabile di risultato R044, che contribuisce all'indicatore di risultato R.44 (migliorare il benessere degli animali), gli Stati membri comunicano la ripartizione per il calcolo dell'indicatore di risultato per specie, nel modo seguente:
  - i) R144: numero di unità di bestiame adulto (suini);
  - ii) R244: numero di unità di bestiame adulto (bovini);
  - iii) R344: numero di unità di bestiame adulto (pollame);
  - iv) R444: numero di unità di bestiame adulto (ovini e caprini);
  - v) R544: numero di unità di bestiame adulto (pollame).

### Comunicazione di dati relativi ai beneficiari

4. Gli Stati membri forniscono le seguenti variabili di beneficiari, conformemente alla progettazione specifica degli interventi e alla loro logica di intervento:

a) B010: identificativo unico del beneficiario

Questo campo contiene lo stesso identificativo unico del beneficiario utilizzato per i dati sugli interventi nella variabile di monitoraggio M030, di cui al punto 2, lettera a), punto iii), del presente allegato;

b) B020: genere

Questo campo contiene informazioni sul genere del beneficiario.

Qualora il beneficiario sia un gruppo di persone fisiche, una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, si comunica il genere dei principali dirigenti dell'azienda agricola. Per «principale dirigente» si intende la persona che esercita il potere decisionale in relazione alle attività agricole svolte nell'azienda e che ottiene i benefici e sostiene i rischi finanziari connessi a tali attività.

Gli Stati membri possono comunicare ulteriori dati esplicativi sulla percentuale di responsabilità gestionali esercitate per categoria di genere;

c) B030: giovane agricoltore

Questo campo contiene informazioni sull'eventualità che il beneficiario sia un giovane agricoltore, ossia una persona di età inferiore al limite fissato dagli Stati membri nei loro piani strategici della PAC, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115.

Gli Stati membri forniscono tale informazione per tutti i beneficiari che sono persone fisiche. Per i gruppi di persone fisiche o soggetti giuridici, l'informazione è fornita soltanto per i beneficiari cui è concesso il sostegno per il ricambio generazionale a norma dell'articolo 30, dell'articolo 75, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2021/2115;

d) B040: ubicazione geografica — comune

Questo campo contiene il codice dell'unità amministrativa locale del comune in cui è ubicata la totalità o la maggior parte della superficie del beneficiario o in cui è ubicato l'edificio principale dell'azienda;

e) B050: zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici

Questo campo indica se l'azienda è ubicata in una zona soggetta a vincoli naturali o altri vincoli specifici a norma dell'articolo 71 del regolamento (UE) 2021/2115.

L'azienda è classificata come ubicata in una zona soggetta a vincoli naturali o altri vincoli specifici quando la totalità o la maggior parte della superficie del beneficiario o l'edificio principale dell'azienda sono ubicati in una zona soggetta a vincoli naturali o altri vincoli specifici. Se a un beneficiario è concesso un sostegno a norma dell'articolo 71 di tale regolamento, la sua azienda è classificata come ubicata in una zona soggetta a vincoli naturali o altri vincoli specifici;

f) B060: zona vulnerabile ai nitrati

Questo campo indica se l'azienda è ubicata in una zona vulnerabile ai nitrati designata in conformità della direttiva 91/676/CEE del Consiglio<sup>(1)</sup>. L'azienda è classificata come ubicata in una zona vulnerabile ai nitrati quando la totalità o la maggior parte della superficie del beneficiario o l'edificio principale dell'azienda sono ubicati in una zona vulnerabile ai nitrati;

<sup>(1)</sup> Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

- g) B070: caratteristiche dell'ubicazione dell'azienda in un piano di gestione del bacino idrografico

Questo campo indica se l'azienda è ubicata in una zona inclusa in un piano di gestione del bacino idrografico a norma dell'articolo 72, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115. L'azienda è classificata come ubicata in una zona inclusa in un piano di gestione del bacino idrografico quando la totalità o la maggior parte della superficie del beneficiario o l'edificio principale dell'azienda sono ubicati in una zona inclusa in un piano di gestione del bacino idrografico;

- h) B080: zona Natura 2000

Questo campo indica se l'azienda è ubicata in una zona Natura 2000 a norma dell'articolo 72, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115. L'azienda è classificata come ubicata in una zona Natura 2000 quando la totalità o la maggior parte della superficie del beneficiario o l'edificio principale dell'azienda sono ubicati in una zona Natura 2000.

Gli Stati membri possono comunicare ulteriori dati esplicativi sulla percentuale della superficie aziendale ubicata in una zona Natura 2000;

- i) B090: azienda agricola biologica

Il campo indica se nell'azienda si pratica l'agricoltura biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, oppure se l'agricoltura biologica viene praticata parzialmente o non viene praticata affatto.

L'azienda è classificata come azienda in cui si pratica l'agricoltura biologica quando la totalità o la maggior parte della superficie del beneficiario (> 50 % della superficie complessiva) è destinata ad agricoltura biologica; è classificata come azienda in cui l'agricoltura biologica viene praticata parzialmente quando soltanto una parte minoritaria della superficie del beneficiario (< 50 % della superficie complessiva) è destinata ad agricoltura biologica;

- j) B100: numero di ettari di seminativo dichiarati

Questo campo contiene il numero totale di ettari di seminativo, come definito dagli Stati membri nei loro piani strategici della PAC ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115;

- k) B110: numero di ettari di prato permanente dichiarati

Questo campo contiene il numero totale di ettari di prato permanente, come definito dagli Stati membri nei loro piani strategici della PAC ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115;

- l) B120: numero di ettari di colture permanenti dichiarati

Questo campo contiene il numero totale di ettari di colture permanenti, come definite Stati membri nei loro piani strategici della PAC ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115;

- m) B130: numero di ettari di altre superfici ammissibili ai pagamenti diretti

Questo campo contiene il numero totale di ettari su cui non viene svolta alcuna attività agricola, ma che sono comunque ammissibili ai pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115;

- n) B141: BCAA 2 — numero di ettari di zone umide e torbiere — prato permanente

Questo campo contiene il numero totale di ettari di prato permanente in zone umide e torbiere soggette alla BCAA 2 conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;

- o) B142: BCAA 2 — numero di ettari di zone umide e torbiere — seminativo

Questo campo contiene il numero totale di ettari di seminativo in zone umide e torbiere soggette alla BCAA 2;

- p) B143: BCAA 2 — numero di ettari di zone umide e torbiere — colture permanenti

Questo campo contiene il numero totale di ettari di colture permanenti in zone umide e torbiere soggette alla BCAA 2;

- q) B150: BCAA 8 — numero di ettari utilizzati per rispettare la percentuale minima di seminativo destinata a superfici o elementi non produttivi

Questo campo contiene il numero totale di ettari, prima di eventuali fattori di ponderazione, utilizzati per rispettare la percentuale minima di seminativo destinata a superfici o elementi non produttivi nell'ambito della BCAA 8 conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115. Gli Stati membri forniscono una ripartizione di questa variabile di beneficiario nel modo seguente:

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

- i) B151: BCAA 8 — numero di ettari di terreni lasciati a riposo;
  - ii) B152: BCAA 8 — numero di ettari di siepi, alberi singoli o gruppi di alberi, filari di alberi;
  - iii) B153: BCAA 8 — numero di ettari di bordi di campi, particelle o fasce tampone;
  - iv) B154: BCAA 8 — numero di ettari di fossati e ruscelli;
  - v) B155: BCAA 8 — numero di ettari di piccoli stagni e piccole zone umide;
  - vi) B156: BCAA 8 — numero di ettari di muretti di pietra;
  - vii) B157: BCAA 8 — numero di ettari di tumuli funerari (cairns);
  - viii) B158: BCAA 8 — numero di ettari di terrazze;
  - ix) B159: BCAA 8 — numero di ettari di elementi culturali;
  - x) B160: BCAA 8 — numero di ettari di altre superfici ed elementi non produttivi;
  - xi) B161: BCAA 8 — numero di ettari di colture intercalari coltivate senza l'uso di prodotti fitosanitari;
  - xii) B162: BCAA 8 — numero di ettari di colture azotofissatrici coltivate senza l'uso di prodotti fitosanitari;
- r) B170: BCAA 9 — numero di ettari soggetti al divieto di conversione o aratura
- Questo campo contiene il numero di ettari soggetti al divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000 nell'ambito della BCAA 9, ai sensi dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115. Gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni:
- i) B171: BCAA 9 — numero di ettari di prati permanenti nei siti Natura 2000
  - ii) B172: BCAA 9 — numero di ettari di prati permanenti designati come sensibili dal punto di vista ambientale nei siti Natura 2000 protetti nell'ambito della BCAA 9 e dichiarati dagli agricoltori
- s) B180: numero di ettari di prati permanenti designati come sensibili dal punto di vista ambientale al di fuori dei siti Natura 2000, protetti nell'ambito delle BCAA e dichiarati dagli agricoltori, se del caso.
-

## ALLEGATO V

## NORME SUI DATI SUGLI INTERVENTI IN ALCUNI SETTORI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2

**Informazioni amministrative e informazioni per settore**

Per gli interventi in alcuni settori di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri comunicano informazioni amministrative e informazioni per settore utilizzando i seguenti moduli:

## 1. Modulo A.1.

Questo modulo riguarda i settori dei prodotti ortofrutticoli, dell'apicoltura, vitivinicolo, del luppolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, nonché gli altri settori di cui all'articolo 42, lettere da a) a f), del regolamento (UE) 2021/2115, rispettivamente, per cui gli Stati membri comunicano ogni anno i riferimenti (hyperlink) alla normativa nazionale adottata dagli Stati membri nell'anno civile precedente per attuare gli interventi settoriali.

## 2. Modulo A.2.

Questo modulo riguarda i settori dei prodotti ortofrutticoli, del luppolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, nonché gli altri settori. Gli Stati membri forniscono ogni anno le seguenti informazioni di mercato:

- a) l'elenco delle organizzazioni transnazionali di produttori e delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori la cui sede centrale è ubicata negli Stati membri;
- b) l'importo dei fondi di esercizio approvati suddiviso per organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, organizzazioni transnazionali di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, ripartito come segue:
  - i) importo totale;
  - ii) importo del contributo finanziario dell'organizzazione;
  - iii) importo dell'aiuto finanziario dell'Unione;
- c) l'importo del fondo di esercizio finale, suddiviso per organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, organizzazioni transnazionali di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, ripartito come segue:
  - i) importo totale;
  - ii) importo del contributo finanziario dell'organizzazione;
  - iii) importo dell'aiuto finanziario dell'Unione.

Le informazioni di cui alle lettere a) e c) sono comunicate per l'anno civile precedente. Le informazioni di cui alla lettera b) sono comunicate per l'anno civile in corso;

## 3. Modulo A.3.

Questo modulo riguarda il settore dei prodotti ortofrutticoli, per il quale gli Stati membri comunicano ogni anno le informazioni di mercato sull'aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori per l'anno civile precedente, come segue:

- a) importo effettivamente pagato (in euro o in valuta nazionale);
- b) elenco delle regioni beneficiarie.

## 4. Modulo A.4

Questo modulo riguarda le informazioni che gli Stati membri comunicano ogni anno nel settore dell'apicoltura:

il numero totale di alveari pronti allo svernamento presenti nel territorio degli Stati membri tra il 1° settembre e il 31 dicembre, determinato sulla base di un metodo affidabile consolidato descritto nei rispettivi piani strategici della PAC.

## 5. Modulo A.5.

Questo modulo riguarda altre informazioni di mercato che gli Stati membri comunicano ogni due anni nel settore dell'apicoltura, in merito all'anno civile precedente la notifica:

- a) il numero di apicoltori;
- b) il numero di apicoltori che gestiscono più di 150 alveari;

- c) il numero totale di alveari gestiti dagli apicoltori con più di 150 alveari;
- d) il numero di apicoltori organizzati in associazioni di apicoltori;
- e) la forchetta di prezzo in euro del miele millefiori nel luogo di produzione;
- f) la forchetta di prezzo in euro del miele millefiori venduto sfuso ai grossisti;
- g) i costi di produzione medi stimati in euro (fissi e variabili) per chilogrammo di miele prodotto.

#### 6. Modulo A.6.

Questo modulo riguarda altre informazioni di mercato che gli Stati membri comunicano ogni due anni nel settore dell'apicoltura, per i due anni civili precedenti la notifica:

- a) la produzione nazionale annuale di miele in chilogrammi;
- b) la resa media annuale stimata in chilogrammi di miele per alveare.

#### 7. Modulo A.7.

Questo modulo riguarda gli altri settori, per i quali gli Stati membri comunicano ogni anno le seguenti informazioni di mercato per l'anno civile precedente:

- a) per i settori delle colture: superficie complessiva (in ettari) interessata e/o volume (in tonnellate) prodotto da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, organizzazioni transnazionali di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori;
- b) per i settori zootecnici: numero totale di animali e/o volume (in tonnellate) prodotto da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, organizzazioni transnazionali di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori.

### Informazioni concernenti le spese

Per gli interventi in alcuni settori di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri comunicano informazioni riguardanti le spese utilizzando i seguenti moduli:

#### 8. Modulo B.1.

Questo modulo riguarda il settore dei prodotti ortofrutticoli, del luppolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, nonché gli altri settori di cui all'articolo 42, lettera a), e lettere da d) a f), del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali lo Stato membro comunica ogni anno le informazioni seguenti relative al precedente esercizio finanziario agricolo, ripartite per settore:

- a) spese (in euro o in valuta nazionale) di organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, organizzazioni transnazionali di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori per intervento e per obiettivo di cui all'articolo 46, lettere da a) a k), di tale regolamento;
- b) costi amministrativi e di personale (in euro o in valuta nazionale) sostenuti da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, organizzazioni transnazionali di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori;
- c) ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita e per altre destinazioni, ripartito per prodotto:
  - i) volume annuale totale (in tonnellate) ripartito nel modo seguente:
    - 1) distribuzione gratuita;
    - 2) compostaggio;
    - 3) industria di trasformazione;
    - 4) altre destinazioni;
  - ii) totale delle spese (in euro o in valuta nazionale);
  - iii) importo dell'aiuto finanziario dell'Unione (in euro o nella valuta nazionale);
- d) superficie complessiva (in ettari) per ciascun intervento, ripartita nel modo seguente:
  - i) investimenti nell'irrigazione che comportino un aumento netto della superficie irrigata;
  - ii) reimpianto di frutteti o uliveti;
  - iii) raccolta verde;
  - iv) mancata raccolta;
  - v) produzione biologica;

- vi) produzione integrata;
- vii) migliore utilizzo e sana gestione delle risorse idriche;
- viii) migliore conservazione del suolo;
- ix) creazione e mantenimento di habitat favorevoli alla biodiversità;
- e) percentuali degli obiettivi minimi di risparmio idrico per gli investimenti;
- f) numero di progetti energetici realizzati;
- g) percentuale e volume dell'utilizzo di acque affinate;
- h) numero di interventi di promozione, comunicazione e commercializzazione per obiettivo di cui all'articolo 46, lettere h) e i), di tale regolamento.

#### 9. Modulo B.2.

Questo modulo riguarda il settore dell'apicoltura, per il quale gli Stati membri comunicano ogni anno la spesa pubblica totale sostenuta (in euro o nella valuta nazionale) durante l'esercizio finanziario agricolo, ripartita per intervento.

#### 10. Modulo B.3.

Questo modulo riguarda il settore vitivinicolo, per il quale gli Stati membri comunicano ogni anno le seguenti informazioni relative all'esercizio finanziario agricolo precedente:

- a) per la ristrutturazione e la conversione di vigneti e la raccolta verde:
  - i) aiuto finanziario dell'Unione;
  - ii) spese totali dei beneficiari;
  - iii) numero di beneficiari;
  - iv) numero di operazioni;
- b) per gli investimenti nelle imprese, gli investimenti nelle imprese in regioni di convergenza, gli investimenti nelle imprese in regioni diverse da quelle di convergenza, gli investimenti nelle imprese in regioni ultraperiferiche e gli investimenti nelle imprese in regioni delle isole minori dell'Egeo:
  - i) aiuto finanziario dell'Unione (in euro o valuta nazionale);
  - ii) totale delle spese (in euro o in valuta nazionale) dei beneficiari;
  - iii) numero di beneficiari;
- c) per l'assicurazione del raccolto:
  - i) aiuto finanziario dell'Unione (in euro o valuta nazionale);
  - ii) totale delle spese (in euro o in valuta nazionale) dei beneficiari;
  - iii) numero di beneficiari;
  - iv) numero di polizze di assicurazione finanziate;
- d) per l'innovazione:
  - i) aiuto finanziario dell'Unione (in euro o valuta nazionale);
  - ii) totale delle spese (in euro o in valuta nazionale) dei beneficiari;
  - iii) numero di beneficiari;
- e) per la distillazione dei sottoprodotti:
  - i) aiuto finanziario dell'Unione (in euro o valuta nazionale);
  - ii) numero di beneficiari (distillerie);
  - iii) fecce (forcella sostegno massimo);
  - iv) vinacce (forcella sostegno massimo);
  - v) quantità di fecce distillate;
  - vi) quantità di vinacce distillate;
  - vii) milioni di ettolitri di alcole ottenuti;

- f) per le azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;
- i) aiuto finanziario dell'Unione (in euro o valuta nazionale);
  - ii) totale delle spese (in euro o in valuta nazionale) dei beneficiari;
  - iii) numero di beneficiari;
  - iv) numero di operazioni;
- g) per le azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 volte a migliorare la conoscenza dei mercati:
- i) aiuto finanziario dell'Unione (in euro o valuta nazionale);
  - ii) totale delle spese (in euro o in valuta nazionale) dei beneficiari;
  - iii) numero di beneficiari;
  - iv) numero di operazioni;
- h) per l'informazione negli Stati membri e le attività di promozione e comunicazione nei paesi terzi:
- i) numero di beneficiari;
  - ii) numero di operazioni;
  - iii) per ciascuna azione di informazione o di promozione:
    - 1) beneficiari;
    - 2) misura ammissibile;
    - 3) descrizione;
    - 4) mercato di riferimento;
    - 5) periodo;
    - 6) totale delle spese (in euro o in valuta nazionale) di cui:
      - aiuto finanziario dell'Unione nell'ambito degli interventi settoriali;
      - aiuto finanziario dell'Unione nell'ambito di altre forme di sostegno;
      - aiuti di Stato;
      - spese dei beneficiari.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).



## ALLEGATO VI

**NORME RELATIVE AI DATI SUI GRUPPI OPERATIVI DEL PARTENARIATO EUROPEO PER L'INNOVAZIONE  
IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA (PEI), DI CUI  
ALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 2****Dati obbligatori**

1. Gli Stati membri comunicano i seguenti dati obbligatori sui gruppi operativi del PEI:
  - a) titolo del progetto: titolo abbreviato del progetto nella lingua del luogo;
  - b) titolo del progetto in inglese: titolo abbreviato del progetto in inglese;
  - c) redattore del testo: nome della persona o dell'organismo responsabile dell'elaborazione delle informazioni codificate nel sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni, denominato di seguito «SFC2021»;
  - d) coordinatore del progetto: nome, indirizzo, email e numero di telefono della persona responsabile della gestione del progetto in base all'accordo di cooperazione o alla descrizione del progetto;
  - e) partner del progetto: nome, indirizzo, email, numero di telefono e tipo di partner;
  - f) «riassunto della pratica» nella lingua del luogo, comprendente:
    - i) l'obiettivo del progetto, con una descrizione dei problemi che tratta e/o delle opportunità che offre;
    - ii) una breve sintesi dei risultati (previsti o definitivi). Questa sintesi dovrebbe contenere almeno le seguenti informazioni, esposte in un linguaggio facilmente comprensibile rivolto agli operatori e agli utenti finali dei risultati del progetto:
      - 1) principali risultati del progetto (previsti o definitivi);
      - 2) principali raccomandazioni pratiche;
  - g) «riassunto della pratica» in inglese: traduzione in inglese del «riassunto della pratica»;
  - h) categoria delle parole chiave: parole chiave applicabili al progetto, selezionate da un elenco predefinito di categorie, contenuto nel sistema SFC2021;
  - i) stato del progetto: stato del progetto: in corso (dopo la selezione) o portato a termine;
  - j) fonti di finanziamento supplementari: eventuale fonte di finanziamento supplementare oltre al sostegno PEI PAC, come Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
  - k) durata del progetto: date d'inizio e di conclusione del progetto;
  - l) ubicazione geografica: regione NUTS 3 in cui si svolgono le principali attività del progetto;
  - m) contributo del progetto agli obiettivi specifici della PAC: gli obiettivi specifici della PAC di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2115 ai quali il progetto contribuirà;
  - n) gruppi operativi transfrontalieri/transnazionali:
    - i) se il progetto sia transfrontaliero e/o transnazionale;
    - ii) quale Stato membro/regione coordina e codifica il progetto nel sistema SFC2021;
    - iii) quale Stato membro/regione fa parte del progetto (utilizzando il codice NUTS 3);
    - iv) bilancio per ciascuno Stato membro/ciascuna regione che fa parte del progetto, in termini di spesa pubblica, sommando tutti i contributi (FEASR, cofinanziamento nazionale e finanziamento nazionale integrativo se del caso);
  - o) relazione finale: descrizione esaustiva degli esiti del progetto dopo il suo completamento;
  - p) dotazione complessiva: contributi totali al progetto (FEASR, cofinanziamento nazionale e finanziamento nazionale integrativo se del caso);

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

- q) contributo del progetto alle strategie dell'Unione: gli obiettivi del Green Deal europeo, della strategia «Dal produttore al consumatore» <sup>(2)</sup>, della strategia dell'UE sulla biodiversità <sup>(3)</sup>, della strategia forestale <sup>(4)</sup> e della strategia dell'UE sugli assorbimenti di carbonio <sup>(5)</sup> a cui si prevede che il progetto dia un contributo, da selezionare dall'elenco seguente:
- i) conseguire la neutralità climatica;
  - ii) ridurre l'uso e il rischio complessivi dei pesticidi chimici;
  - iii) promuovere l'agricoltura biologica e/o l'acquacoltura biologica;
  - iv) ridurre l'uso di antimicrobici per gli animali da allevamento e nell'acquacoltura;
  - v) ridurre le perdite di nutrienti e l'uso di concimi, mantenendo però la fertilità del suolo;
  - vi) migliorare la gestione delle risorse naturali utilizzate in agricoltura, come l'acqua, il suolo e l'aria;
  - vii) proteggere e/o ripristinare la biodiversità e i servizi ecosistemici nell'ambito dei sistemi agricoli e forestali;
  - viii) ripristinare superfici agricole con presenza di elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità;
  - ix) favorire l'accesso a Internet a banda larga nelle zone rurali;
  - x) migliorare il benessere degli animali;
  - xi) favorire attività di imboschimento e rimboschimento rispettose della biodiversità.

#### **Dati raccomandati**

2. Si incoraggiano vivamente gli Stati membri a comunicare i seguenti dati raccomandati sui gruppi operativi del PEI:
- a) materiale audiovisivo: materiale ricavato dal progetto elaborato per gli operatori e gli utenti finali oppure risultati del progetto (tra cui video, foto, podcast ecc.);
  - b) sito web del progetto: URL del sito o dei siti web;
  - c) altri siti web: URL dei siti web che ospiteranno le informazioni sui risultati del progetto anche dopo la fine del progetto stesso;
  - d) descrizione delle attività del progetto nella lingua del luogo: breve sintesi che metta in risalto le principali attività del progetto;
  - e) descrizione delle attività del progetto in inglese: breve sintesi che metta in risalto le principali attività del progetto.

#### **Dati facoltativi**

3. Gli Stati membri possono comunicare i seguenti dati facoltativi sui gruppi operativi del PEI:
- a) campi aggiuntivi per riassunti della pratica supplementari nella lingua del luogo;
  - b) campi aggiuntivi per riassunti della pratica supplementari in inglese;
  - c) descrizione del contesto del progetto: testo libero per descrivere i fattori da cui ha preso origine il progetto, come la normativa, i mercati o altre cause;
  - d) informazioni supplementari sul progetto: testo libero contenente i dettagli richiesti da orientamenti specifici a livello nazionale/regionale, ad esempio a fini di monitoraggio;
  - e) altre osservazioni: testo libero contenente l'elenco degli elementi abilitanti o degli ostacoli incontrati nell'attuazione del progetto, suggerimenti per futuri gruppi operativi/azioni/ricerche, messaggi diretti ai consumatori ecc.

---

<sup>(2)</sup> Comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 intitolata «Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente».

<sup>(3)</sup> Comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 intitolata «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Ripartire la natura nella nostra vita».

<sup>(4)</sup> Comunicazione della Commissione del 16 luglio 2021 intitolata «Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030».

<sup>(5)</sup> Comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2021 intitolata «Cicli del carbonio sostenibili».

## ALLEGATO VII

NORME SUI DATI RELATIVI AI GAL E ALLE LORO ATTIVITÀ PER LEADER DI CUI ALL'ARTICOLO 14,  
PARAGRAFO 2**Dati relativi ai GAL**

1. Gli Stati membri comunicano entro il 30 aprile dell'anno N le variabili di cui alle lettere da a) a g), per ciascun GAL, per i GAL selezionati entro il 31 dicembre dell'anno N – 1. I dati si riferiscono alla situazione del GAL al momento della selezione e sono comunicati una sola volta.
  - a) L100: identificazione del GAL (ID)

Questo campo contiene un codice unico per ciascun GAL;
  - b) L200: denominazione del GAL  
Questo campo contiene informazioni sulla denominazione del gruppo di azione locale;
  - c) L300: codice Comune  
Questo campo contiene un elenco dei codici dell'unità amministrativa locale dei comuni compresi nella zona del GAL. È possibile selezionare più di un codice;
  - d) L400: popolazione totale  
Questo campo contiene informazioni sulla popolazione compresa nella zona del GAL. Il calcolo di questa variabile segue il metodo di calcolo dell'indicatore di risultato R.38 «Copertura Leader», di cui al punto 8, lettera j), dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290;
  - e) L500: sostegno al GAL da più di un fondo a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060  
Questo campo indica se il GAL fruisca del sostegno di altri fondi, oltre al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).  
Se il valore di L500 è «sì» il GAL comunica le seguenti variabili:
    - i) L501: ricorso al sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR): se il GAL fruisce di sostegno nel quadro del FESR;
    - ii) L502: ricorso al sostegno del Fondo sociale europeo Plus (FSE+): se il GAL fruisce di sostegno nel quadro del FSE+;
    - iii) L503: ricorso al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA): se il GAL fruisce di sostegno nel quadro del FEAMPA;
    - iv) L504: ricorso ad altri fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) (ad esempio il Fondo per una transizione giusta);
  - f) L600: numero totale di membri del GAL  
Questo campo contiene informazioni sul numero totale dei membri del GAL di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060. Gli Stati membri comunicano il numero dei membri del GAL ripartito per tipo di organizzazione, come segue:
    - i) L601: numero dei membri del GAL che rappresentano pubbliche amministrazioni;
    - ii) L602: numero dei membri del GAL che sono rappresentanti degli interessi economici privati locali (ad esempio organizzazioni economiche, imprese locali ecc.);
    - iii) L603: numero dei membri del GAL che sono rappresentanti degli interessi sociali locali (ad esempio organizzazioni non governative, associazioni locali ecc.);
    - iv) L604: numero dei membri del GAL che rientrano in categorie diverse da quelle elencate ai punti i), ii) e iii);
  - g) L610: numero totale di membri del GAL presenti nell'organismo decisionale del GAL  
Gli Stati membri comunicano il numero dei membri dell'organismo decisionale del GAL per tipo di organizzazione, come segue:
    - i) L611: numero dei membri dell'organismo decisionale del GAL che rappresentano pubbliche amministrazioni;

- ii) L612: numero dei membri dell'organismo decisionale del GAL che sono rappresentanti degli interessi economici privati locali (ad esempio organizzazioni economiche, imprese locali ecc.);
- iii) L613: numero dei membri dell'organismo decisionale del GAL che sono rappresentanti degli interessi sociali locali (ad esempio organizzazioni non governative, associazioni locali ecc.);
- iv) L614: numero dei membri dell'organismo decisionale del GAL che rientrano in categorie diverse da quelle elencate ai punti i), ii) e iii);

Genere dei membri dell'organismo decisionale del GAL

Gli Stati membri comunicano il numero dei membri dell'organismo decisionale del GAL ripartito per genere (da L615 a L618);

Età dei membri dell'organismo decisionale del GAL

Gli Stati membri comunicano il numero dei membri dell'organismo decisionale del GAL ripartito per età, come segue:

- v) L619: numero di giovani che fanno parte dell'organismo decisionale del GAL  
Questo campo si applica alle persone di età inferiore a un determinato limite, fissato dagli Stati membri;
- vi) L620: limite di età fissato dagli Stati membri per la variabile di cui al punto v).

### Dati relativi alle attività del GAL

2. Gli Stati membri comunicano per ogni GAL l'elenco delle variabili relative alle attività del GAL di cui alle lettere da a) a d), nel 2026 e nel 2030, a partire dal momento del primo pagamento per una determinata operazione. La relazione dell'anno N riguarda tutte le operazioni pagate fino al 15 ottobre dell'anno N – 1. Tali variabili riguardano il numero delle operazioni attuate conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060.

a) L100: identificazione del GAL (ID)

b) L700: numero totale delle operazioni attuate dal GAL

Questo campo contiene il numero totale delle operazioni attuate dal GAL senza doppia contabilizzazione. Gli Stati membri comunicano il numero di operazioni per tipo di promotore, come segue:

- i) L701: numero delle operazioni attuate da imprese o soggetti privati;
- ii) L702: numero delle operazioni attuate da amministrazioni pubbliche;
- iii) L703: numero delle operazioni attuate da rappresentanti di interessi economici privati locali (ad esempio associazioni di imprese, camera di commercio ecc.);
- iv) L704: numero delle operazioni attuate da rappresentanti degli interessi sociali locali (ad esempio organizzazioni non governative, associazioni locali ecc.);
- v) L705: numero delle operazioni attuate da organizzazioni di ricerca;
- vi) L706: numero delle operazioni attuate congiuntamente da vari tipi di promotori;
- vii) L707: numero delle operazioni attuate da promotori che rientrano in categorie diverse da quelle elencate ai punti da i) a vi);

Gli Stati membri comunicano il numero di operazioni di cooperazione interregionale o transnazionale come segue:

- viii) L708: numero di progetti di cooperazione interregionale attuati dal GAL;
  - ix) L709: numero di progetti di cooperazione transnazionale attuati dal GAL;
- c) L710: numero di operazioni innovative del contesto locale

Gli Stati membri comunicano le operazioni innovative del contesto locale di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060.

Gli Stati membri, le autorità regionali o il GAL definiscono il concetto di «innovativo del contesto locale»;

d) operazioni per obiettivo/zona

Questo campo indica l'obiettivo/la zona, oppure gli obiettivi/le zone interessati da una determinata operazione, come segue:

- i) L801: numero di operazioni relative al trasferimento di conoscenze, tra cui consulenza, formazione e scambio di conoscenze per quanto riguarda l'efficacia dell'attuazione in termini economici, sociali, ambientali, di sostenibilità e di rispetto dell'ambiente;
- ii) L802: numero di operazioni relative a organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere corte e regimi di qualità, compresi il sostegno agli investimenti, le attività di commercializzazione ecc;
- iii) L803: numero di operazioni relative alla capacità di produzione di energia rinnovabile, compresa la bioenergia;
- iv) L804: numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale nonché al conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi nelle zone rurali;
- v) L805: numero di operazioni che creano posti di lavoro;
- vi) L806: numero di operazioni a sostegno delle imprese rurali, compresa la bioeconomia;
- vii) L807: numero di operazioni relative a strategie «Piccoli comuni intelligenti»;
- viii) L808: numero di operazioni che migliorano l'accesso a servizi e infrastrutture, compresa la banda larga;
- ix) L809: numero di operazioni nel settore dell'inclusione sociale;
- x) L810: numero delle operazioni che rientrano in categorie diverse da quelle elencate ai punti da i) a ix).

### **Dati relativi al finanziamento del GAL**

3. Gli Stati membri comunicano le variabili di cui alle lettere a), b) e c), relativamente al finanziamento del GAL nel 2026 e nel 2030. La relazione dell'anno N riguarda tutte le operazioni pagate fino al 15 ottobre dell'anno N – 1.

- a) L900: bilancio totale dell'Unione previsto nel quadro del FEASR, per ciascuna strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
- b) L910: importo totale impegnato dal FEASR a sostegno dell'attuazione delle operazioni, tra cui le attività di cooperazione e la loro preparazione, selezionate nell'ambito della strategia di sviluppo locale
- c) L920: importo totale del contributo dell'Unione pagato dal FEASR per ciascuna strategia di sviluppo locale.

Gli Stati membri comunicano il contributo dell'Unione pagato dal FEASR e ripartito secondo le azioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/1060:

- i) L921: importo totale pagato dal FEASR per lo sviluppo delle capacità e le azioni preparatorie a sostegno della progettazione e della futura attuazione della strategia di sviluppo locale;
- ii) L922: importo totale pagato dal FEASR per l'attuazione delle operazioni, tra cui le attività di cooperazione e la loro preparazione, selezionate nell'ambito della strategia di sviluppo locale;
- iii) L923: importo totale pagato dal FEASR per la gestione, il monitoraggio e la valutazione della strategia di sviluppo locale e la relativa animazione, compresa l'agevolazione degli scambi tra portatori di interessi.

### **Contributo agli indicatori di risultato**

4. Nel 2026 e nel 2030 gli Stati membri comunicano informazioni per singolo GAL sul contributo della strategia di sviluppo locale a tutti gli indicatori di risultato pertinenti, di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115, selezionati nel proprio piano strategico della PAC dopo la selezione della strategia di sviluppo locale. La relazione dell'anno N riguarda tutte le operazioni pagate fino al 15 ottobre dell'anno N – 1.

---